



CITTA' DI COPERTINO
Provincia di Lecce

AREA SOCIALE E CULTURALE - SETTORE WELFARE E SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO ANNO 2021 DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (art.6 comma 5, Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124)) approvato con determinazione R.G. 1.02.2022.

SI RENDE NOTO

alla cittadinanza che sono aperti i termini di partecipazione al **Bando Pubblico** aperto all'assegnazione dei **contributi volti a ridurre la morosità incolpevole** per le finalità del fondo nazionale - **ANNO 2021**, ripartito alle regioni con Decreto interministeriale del 30 luglio 2021 e dalla Regione Puglia ai comuni con D.G.R. n.2135 del 16.12.2021, che ha assegnato al comune di Copertino l'importo di € 3.733,54.

Possono presentare domanda gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti previsti dai Decreti interministeriali 14 maggio 2014 e 30 marzo 2016, e dalle linee guida regionali.

Art. 1 Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta di contributo soggetti residenti nel Comune di Copertino che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1. Richiedente con cittadinanza italiana**, di un paese dell'Unione Europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2. Titolarità di un contratto di locazione di immobile sito in Copertino** ad uso abitativo, regolarmente registrato, anche se tardivamente, e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno**, con esclusione delle unità immobiliari di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 3. Destinatario di un atto di intimazione di sfratto** per morosità con citazione di convalida, **oppure** che presentino **autocertificazione** nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una **perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25%**, certificata mediante attestazione Isee corrente o, in alternativa, mediante confronto tra imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021-2020;
- 4. Possesso di un reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00** o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un **valore ISEE 2021 - non superiore ad € 26.000,00**;
- 5. Richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non titolare** di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio nazionale di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo;
- 6. Situazione di morosità incolpevole**, ossia una **situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare** dovuta ad una delle seguenti cause:
 - a) perdita del lavoro** per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
 - b) accordi aziendali** o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c) cassa integrazione** ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d) mancato rinnovo** di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e) cessazioni di attività** libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento, oppure da emergenza sanitaria da covid-19;
 - f) sopravvenuta malattia grave**, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità di utilizzo notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

g) Richiedente e componenti del nucleo non titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza, oppure, non titolari di ogni altro contributo per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da covid-19 percepito nell'anno 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio.

Ai sensi della L.R. 15 novembre 2017 n. 45, art.6, comma 4, lett.b) possono presentare domanda di partecipazione al bando **i coniugi separati o divorziati** che versano in condizioni di disagio economico, ovvero, che abbiano i seguenti requisiti:

- **avere residenza in Puglia** da almeno cinque anni
- **disporre di un reddito inferiore o pari** al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinato da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge,
- **avere a carico figli minori o figli non autosufficienti** (Legge n. 104 del 5.02.1992).

Art. 2 Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- A) **copia del contratto** di locazione regolarmente registrato;
- B) **copia dell'intimazione di sfratto per morosità**, da cui risulti l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione, oppure autocertificazione nelle situazioni di cui al punto 3. Art.1;
- C) copia **dichiarazione dei redditi** da cui risulti un reddito derivante da regolare attività lavorativa, (dichiarazione ISE o ISEE in corso di validità o ISEE corrente);
- D) **documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza** della morosità di cui all'art. 1 punto 6;
- E) **dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio**, in relazione alla situazione che ricorre (allegato B o allegato C al presente avviso pubblico).

Art. 3 Termini e Modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati al presente bando, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda al Comune, entro il termine perentorio del 1 marzo 2022, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.copertino.le.it.

Le domande spedite a mezzo posta, Pec o consegnate a mano, dovranno pervenire al protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il predetto **termine perentorio**. Le domande presentate oltre detta data saranno ritenute inammissibili e quindi, escluse. A tali fini farà fede il protocollo del Comune o, se spedite a mezzo del servizio Postale, il timbro di spedizione.

I cittadini che hanno difficoltà nella presentazione della domanda possono rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Comune (Via Ten. Colaci – palazzo ex ONMI) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 9,30 alle h.13,30, il giovedì dalle h. 16,00 alle h.18,00, utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0832 933131 oppure: cell. **339 2900616 – 339 2900165 – 339 2900606 – 339 2900199 – 339 2900660**

Art. 4 Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il

possesto dei requisiti e criteri previsti dal D.M. 14/05/2014. In particolare, costituisce **criterio preferenziale** per la concessione del contributo, la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne,
- ovvero minore,
- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
- ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 5 Ammontare e destinazione del contributo

I contributi sono destinati a:

- a) fino a un massimo di **8.000,00 euro**, per sanare la morosità incolpevole accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) **fino a un massimo di 6.000,00 euro** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, **fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 12.000,00 euro.**

Ai soggetti che presenteranno domanda nella quale dichiarino con autocertificazione di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una **perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25%**, **l'importo del contributo massimo concedibile è di € 2.000,00.**

Verranno riconosciuti contributi solo in presenza di tutti i requisiti richiesti ed opportunamente documentati. Sarà predisposta una graduatoria con indicazione dell'importo ammesso ed assegnato. Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

Art. 6 Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

In assenza di istanze per il sostegno alla morosità incolpevole l'Amministrazione Comunale si riserva di destinare la somma stanziata dalla Regione con D.G.R. n.2135/2021 indicata in narrativa, per il sostegno ai canoni di locazione per l'annualità 2020.

Art. 7 Controlli

Ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati controlli per la verifica delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni mendaci, il richiedente decadrà dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere controlli agli organi di polizia tributaria, o di concerto con le Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), anche mediante indagini a campione.

Il trattamento dei dati personali è svolto per finalità istituzionali nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.196/2003. Responsabile del procedimento è la responsabile del Settore dott.ssa Antonietta Vantaggiato.

L'Assessore al Welfare
Pierlugi Nestola

Il Sindaco
Sandrina Schito